

***INFORMATIVA AL PUBBLICO***  
***TERZO PILASTRO***

***31 dicembre 2019***

**Re Credit Factoring S.p.a.**

## Sommario

INTRODUZIONE.....	3
SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435).....	5
SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436).....	17
SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437) .....	17
SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438).....	18
SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439) .....	21
SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442) .....	22
SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443).....	27
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444) .....	27
SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445) .....	28
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446) .....	29
SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447) .....	30
SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448) .....	30
SEZIONE 15 - Esposizione verso la cartolarizzazione (art. 449) .....	31
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450).....	31
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451) .....	32
SEZIONE 18 – Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453) .....	33

## INTRODUZIONE

Le disposizioni per l'Informativa al Pubblico del Terzo Pilastro sono raccolte nella Circolare 288 del 3 aprile 2015 e successive aggiornamenti ("Disposizioni di vigilanza prudenziale per le Banche") pubblicata da Banca d'Italia, dal Regolamento CRR UE n. 575/2013 (*Capital Requirements Regulation*) e dalle norme tecniche di regolamentazione o di attuazione (rispettivamente *Regulatory Technical Standards*, RTS e *Implementing Technical Standards*, ITS) emanate dalla Commissione Europea su progetti presentati dall'EBA (*European Banking Authority*).

Tale insieme di norme comunemente identificato come "Basilea 3" consiste in un insieme articolato di provvedimenti di riforma, predisposto dal Comitato di Basilea al fine di rafforzare la regolamentazione, la vigilanza e la gestione del rischio del settore bancario.

L'articolazione di "Basilea 3" si fonda su tre pilastri.

Le prescrizioni del Terzo Pilastro del sistema di vigilanza prudenziale di Basilea 3 hanno l'obiettivo di rafforzare la disciplina di mercato e vanno ad integrare:

- la disciplina sui requisiti minimi patrimoniali (Primo Pilastro), ossia i coefficienti patrimoniali obbligatori di vigilanza che misurano la dotazione minima del capitale che ogni intermediario deve possedere per fronteggiare i rischi tipici dell'attività che svolge;
- il processo di controllo prudenziale (Secondo Pilastro), vale a dire il sistema dei controlli interni che ciascun intermediario deve adottare per assicurare l'adeguatezza patrimoniale e organizzativa a fronte di tutti i rischi rilevanti propri della sua attività e il sistema dei controlli esterni esercitati dall'Autorità di Vigilanza.

<b>CRR- Regolamento UE n. 575/2013</b>	<b>Rilevanza per Re Credit</b>
SEZIONE 1 - Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)	Sì
SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art.436)	Sì
SEZIONE 3 – Fondi propri (art.437e492)	Sì
SEZIONE 4 – Requisiti di capitale (art.438)	Sì
SEZIONE 5 – Esposizione al rischio di controparte (art.439)	Sì
SEZIONE 6 – Riserve di capitale (art.440)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 7 – Indicatori dell’importanza sistemica a livello mondiale (art.441)	<i>Non applicabile</i>
SEZIONE 8 – Rettifiche di valore su crediti (art.442)	Sì
SEZIONE 9 – Attività non vincolate (art.443)	Sì
SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art.444)	Sì
SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art.445)	Sì
SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)	Sì
SEZIONE 13 – Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art.447)	Sì
SEZIONE 14 – Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art.448)	Sì
SEZIONE 15- Esposizione in posizioni verso la cartolarizzazione (art.449)	Sì
SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art.450)	Sì
SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art.451)	Sì
SEZIONE 18 - Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art.453)	Sì

## SEZIONE 1 – Obiettivi e politiche di gestione del rischio (art. 435)

Re Credit S.p.a. (di seguito la “Società” o anche solo “Re Credit”) al fine di monitorare i rischi rilevanti cui è o potrebbe essere esposta, si è dotata di un sistema di gestione dei rischi coerente con le caratteristiche, le dimensioni e la propria complessità operativa.

La Funzione di *Risk Management* (assieme alla funzione di *Compliance*), anche al fine di garantirne indipendenza e obiettività, è stata attribuita ad un soggetto esterno dotato di specifici requisiti di professionalità ed indipendenza (Studio Retter S.r.l.).

Il presidio dei Rischi rientra nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni (SCI); è costituito da Organi di Governo e Controllo a cui la normativa vigente assegna specifici compiti e responsabilità supportati operativamente dalle funzioni aziendali incaricate del presidio dei controlli di primo, secondo e terzo livello.

In conformità con quanto previsto dalla disciplina vigente, la funzione di *Risk Management*:

- collabora alla definizione delle politiche e del processo di gestione del rischio e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo;
- presiede al funzionamento del sistema di misurazione e controllo dei rischi e ne verifica il rispetto da parte dell’intermediario; in tale contesto sviluppa e applica metodologie e indicatori in grado di evidenziare situazioni di anomalia e inefficacia dei sistemi di misurazione e controllo dei rischi;
- monitora costantemente l’evoluzione dei rischi aziendali e il rispetto dei limiti operativi all’assunzione delle varie tipologie di rischio;
- analizza i rischi dei nuovi prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- verifica l’adeguatezza e l’efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi;
- valuta analiticamente i crediti deteriorati determinando, in collaborazione con la struttura l’entità delle svalutazioni analitiche (sui crediti deteriorati) e forfettarie (sui crediti *in bonis*).

La Società ha definito una mappa dei rischi mediante un’opportuna analisi della posizione della Società rispetto ai rischi che attengono alla propria specifica operatività.

L’identificazione dei rischi rilevanti è avvenuta partendo dai rischi indicati nella normativa e valutando, in via prudenziale, l’esposizione ad eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con l’operatività specifica della Società.

L'obiettivo dell'attività condotta è stata l'individuazione di tutti i rischi che potrebbero ostacolare o limitare la Società nel pieno raggiungimento dei propri obiettivi strategici ed operativi. Di seguito si riportano le politiche di gestione adottate per ciascuna categoria di rischio.

➤ Rischi di Primo pilastro:

1. *Rischio di credito* (comprende il *Rischio di controparte*): rappresenta la possibilità di incorrere in perdite a motivo dell'inadempienza o dell'insolvenza della controparte. In senso più ampio, il rischio di credito è il rischio che una variazione inattesa del merito creditizio di una controparte, nei confronti della quale esiste un'esposizione, generi una corrispondente variazione del valore della posizione creditoria.

La Società calcola la propria esposizione al rischio di credito utilizzando il “metodo standardizzato”. Il rischio di credito configura l'aspetto più rilevante della rischiosità complessiva assunta. Il mantenimento di un'efficace gestione del rischio di credito costituisce un obiettivo strategico per Re Credit.

L'assunzione del rischio creditizio è disciplinata da un livello di deleghe operative ed autonomie deliberative stabilite dal Consiglio di Amministrazione, definite in termini di esposizione nei confronti della controparte da affidare che considerano il gruppo economico di appartenenza della controparte, nonché la tipologia delle forme tecniche.

Le disposizioni interne (Regolamento del credito) che disciplinano il processo del credito (concessione, revisione, monitoraggio e gestione del contenzioso) definiscono le attività di controllo, gestione ed attenuazione del rischio medesimo.

Il processo organizzativo di gestione del rischio di credito è ispirato al principio di separatezza tra le attività proprie del processo istruttorio e quelle di sviluppo e gestione dei crediti. Tale principio è stato attuato attraverso la costituzione di strutture organizzative separate.

Re Credit Factoring ha sinora svolto le seguenti tipologie di servizi finanziari:

1. Acquisto di crediti sanitari “spot” pro soluto a titolo definitivo;
2. Acquisto di crediti sanitari in modalità revolving pro soluto a titolo definitivo;
3. Factoring *pro-solvendo* e *pro-soluto*.
4. Aperture di credito per anticipo fatture non cedute e/o documenti similari;

Tutte le tipologie si caratterizzano dal fatto che il cedente e/o beneficiario è rappresentato, principalmente da produttori/rivenditori di articoli sanitari e orto-protetici e il debitore ceduto è la pubblica amministrazione (ovvero le ASL territoriali, situate nel territorio del centro - sud).

Le attività di Re Credit Factoring si sostanziano:

- nel pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti;

- nell'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori (in caso di cessione *pro-soluto*);
- nella gestione e recupero dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni, anche attraverso l'attivazione di azioni volte al loro recupero giudiziale;
- analisi e monitoraggio dei debitori A.s.l. ed aziende Ospedaliere;
- analisi e monitoraggio dei flussi finanziari da e verso i debitori;
- analisi e monitoraggio dei crediti, sollecito di pagamento, gestione telefonica del credito (phonecollection);
- Gestione del ciclo amministrativo e degli incassi;
- registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi sino al loro incasso;
- verifica della correttezza formale e sostanziale dei crediti, risultante dalla conformità delle prestazioni ricevute e fatturate rispetto a quelle richieste ed ordinate, nonché dalla regolarità contabile ed amministrativa delle fatture stesse;
- valutazione della sua idoneità a supportare un'eventuale azione legale di recupero, oltre ad un rendiconto periodico dello stato dei crediti assegnati in gestione.
- Consulenza professionale per l'attività di fatturazione elettronica e di certificazione.
- nel diritto di rivalsa sul cedente nel caso di mancato pagamento da parte del debitore (nel caso di cessione *pro-solvendo*);
- nell'anticipazione in tutto o in parte dei crediti non ceduti nell'ambito dei contratti di apertura di credito;

I crediti acquistati e ceduti (*pro-solvendo* e *pro-soluto*) possono essere distinti tra:

- Crediti maturandi (per un periodo massimo di 24 mesi);
- Crediti maturati a scadenza;
- Crediti maturati e già scaduti (*Non Performing Loans*).

Solo occasionalmente Re Credit ha proceduto all'erogazione di finanziamenti diretti alla clientela: a partire dal 2017 la Società ha peraltro avviato un'attività di concessione di finanziamenti nella forma di elasticità di cassa/scoperto di conto corrente e come da programma di attività presentato a Banca d'Italia intende anche valutare l'erogazione di ulteriori forme di finanziamento agli attuali clienti o a soggetti agli stessi collegati.

Ad esclusione dei crediti appena citati (elasticità di cassa, scoperto di conto corrente) il residuo dei crediti vantati dalla Società sono tutti nei confronti delle ASL, che sono quindi da considerarsi assimilabili a crediti nei confronti della pubblica amministrazione caratterizzati spesso da ritardi nei

pagamenti che però non si traducono quasi mai in forme di insolvenza (i crediti in questione sono classificati come crediti scaduti non deteriorati).

Si tratta di crediti in netta prevalenza vantati verso aziende sanitarie del Sud Italia.

Il processo del credito di Re Credit è caratterizzato da una conoscenza diretta reale e profonda del cliente e del territorio in cui essa opera.

Questo consente l'acquisizione di elementi economici, finanziari patrimoniali, sociali e ambientali che generano una approfondita valutazione dell'azienda nel suo complesso, del suo merito creditizio e soprattutto un rapporto di fiducia e assistenza che dura nel tempo.

Le politiche di credito, le procedure e le strutture poste in essere dalla Società al fine di gestire i rischi derivanti dall'attività tipica sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, un'accurata istruttoria preventiva dell'affidamento costituisce lo strumento principale in questa prospettiva.

L'analisi delle pratiche di affidamento viene svolta sotto un duplice aspetto ovvero sia con riguardo al soggetto cedente che al debitore ceduto:

- ✓ Soggetto cedente (soggetti privati autorizzati dalle ASL alla erogazione di prestazioni con costi a carico del S.S.N.): l'analisi del soggetto cedente viene effettuata con una prima valutazione di affidamento, sulla base di una pluralità di elementi (economici, finanziari e ambientali).

L'Istruttoria viene condotta dalla Direzione Commerciale.

- ✓ Il corrispettivo dei crediti ceduti per il cedente varia in misura percentuale dal 90% al 95% del loro valore nominale. Soggetto ceduto (Aziende Sanitarie Locali): la valutazione del debitore ceduto, tanto nell'ipotesi di cessione *pro-solvendo*, quanto in quella di cessione *pro-soluto*, è svolta dalla Direzione Commerciale. Tale valutazione si basa sull'analisi delle circostanze che interessano le singole ASL:

- stato di solvibilità della ASL;
- presenza di crediti contestati;
- presenza di leggi che escludano la pignorabilità dei beni dell'ASL.
- d.s.o. dei pagamenti dell'ASL

Il processo di affidamento prevede che la Direzione Commerciale proponga all'organo deliberante:

- in caso di acquisti "*spot*", il prezzo di cessione del credito;
- in caso di acquisti "*revolving*", il plafond massimo di assunzione del rischio di insolvenza sui debitori ceduti nel periodo di tempo proposto.

Il monitoraggio dei debitori ceduti (ASL) avviene quotidianamente mediante comunicazioni, anche informali, finalizzate ad acquisire informazioni circa le disponibilità di pagamento dei debitori e le

tempistiche di pagamento.

In caso di ritardi nei pagamenti o mancata collaborazione del debitore ceduto, decorso il termine di pagamento originariamente convenuto, Re Credit attiva le seguenti misure:

- in caso di *acquisto pro-soluto*, commissiona incarico di recupero giudiziale e/o stragiudiziale dei crediti a professionisti terzi, esperti nel settore;
- in caso di *factoring pro-solvendo*, prende contatti con il cedente per ottenere la sua collaborazione attiva nel pagamento dei crediti da parte del debitore ceduto, conformemente alle disposizioni di legge; in caso di eccessivo allungamento dei tempi di pagamento (oltre i 18 mesi), Re Credit provvede alla retrocessione del credito all'originario creditore, riottenendo da questi l'anticipo erogato, maggiorato degli interessi di mora.

L'attività di recupero dei crediti è affidata a professionisti esterni.

L'affidamento dell'incarico a tali soggetti avviene secondo la procedura di seguito descritta:

- la Direzione Commerciale informa l'Amministratore delegato del peggioramento delle condizioni di incasso del credito;
- l'Amministratore delegato commissiona incarico di recupero del credito ai professionisti esterni, fornendo specifiche istruzioni per lo svolgimento da parte di questi dell'azione di recupero.

Le posizioni affidate "al recupero" sono monitorate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il rischio di controparte è, invece, il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione. Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni che presentino le seguenti caratteristiche:
  - generino una esposizione pari al valore di mercato equo (*fair value*) positivo;
  - abbiano un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato;
  - generino uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al soggetto erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

Per il particolare business di Re Credit, il debitore ceduto è una Pubblica Amministrazione e pertanto, salvo l'ipotesi in cui i crediti siano inesistenti o contestati, di indubbia esigibilità; tale rischio assume

rilevanza limitatamente al fattore “tempo” (il periodo intercorrente tra la scadenza del credito e l’effettivo incasso).

La valutazione è effettuata per singola ASL; non sono accettati crediti nei confronti di ASL con tempi medi di incasso superiori ai 18 mesi.

2. *Rischio di mercato*: comprende i rischi di:

- a) cambio: il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell’oro. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all’andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull’oro;
- b) posizioni in merci: rischio di deprezzamento delle attività o apprezzamento delle passività (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati) a causa di variazioni dei prezzi delle *commodity*;
- c) variazioni avverse dei corsi delle azioni: rischio di deprezzamento del portafoglio azionario o degli strumenti finanziari derivati di proprietà, a causa di avverse variazioni dei corsi azionari.

La Società non detiene portafoglio di negoziazione di vigilanza e pertanto ritiene di non essere sottoposta a tale rischio.

3. *Rischio operativo*: è definito come il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di processi, procedure interne e risorse umane, oppure da eventi esogeni. Non rientrano in tale definizione il rischio strategico ed il rischio di reputazione, mentre risultano ricompresi il rischio legale (ossia il rischio di perdite derivanti da violazioni di leggi o regolamenti, da responsabilità contrattuale o extra-contrattuale ovvero da altre controversie), il rischio informatico, il rischio di mancata conformità, il rischio di frode, il rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo nonché il rischio di errata informativa finanziaria.

Le fonti principali di manifestazione del rischio operativo sono rappresentate da errori operativi, inefficienza o inadeguatezza dei processi operativi e dei relativi controlli/presidi, frodi interne ed esterne, mancata conformità della regolamentazione interna alle norme esterne, esternalizzazione di funzioni aziendali, livello qualitativo della sicurezza fisica e logica, inadeguatezza o indisponibilità dei sistemi hardware e software, crescente ricorso all’automazione, sotto-dimensionamento degli organici rispetto al livello dimensionale dell’operatività ed infine inadeguatezza delle politiche di gestione e formazione del personale.

La Società ripone grande attenzione al presidio dei rischi e ai sistemi di controllo di linea e alla verifica delle procedure con l’obiettivo di garantire un calibrato rapporto tra redditività e contenuta

esposizione di rischio.

Re Credit Factoring è esposta al rischio operativo in misura corrispondente al livello delle sue attività e lo controlla, non soltanto attraverso l'ordinario sistema di controlli interni, ma anche per il tramite degli appositi presidi organizzativi apportati a livello operativo (regolamenti interni). È stato creato un insieme di regole, procedure, risorse (umane, tecnologiche e organizzative) ed attività di controllo volte a identificare, valutare, monitorare, prevenire o attenuare nonché comunicare ai livelli gerarchici appropriati tutti i rischi operativi assunti o assumibili nelle diverse unità organizzative.

Riformulando la definizione del rischio sopra riportata si può affermare che il rischio operativo è quel rischio legato all'inadeguato/inefficiente funzionamento di: a) procedure, b) personale e c) sistemi.

In relazione ai tre elementi precedentemente indicati ed in particolare in relazione al punto a) la Società fronteggia tale rischio attraverso:

- 1) un'attenta analisi dei reclami provenienti dalla clientela nonché delle criticità gestionali/ non conformità segnalate dal personale dipendente.
- 2) una dettagliata mappatura dei rischi.

In relazione al precedente punto 1 si rimanda al rischio reputazionale dove si evidenziano in sintesi i presidi adottati nella gestione dei reclami.

In relazione al precedente punto 2 le diverse funzioni aziendali effettueranno, in collaborazione con la funzione di *Risk Management*, una mappatura dei principali rischi procedendo a:

- identificare i rischi esistenti (*risk table*);
- identificare i presidi (*mitigation*) esistenti;
- valutare il rischio inerente (il rischio intrinseco) in termini di probabilità e impatto;
- valutare il rischio residuo al netto dei presidi individuati in termini di probabilità ed impatto.

➤ Altri rischi:

1. *Rischio di concentrazione*: rischio collegato al rischio di credito e derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attività o appartenenti alla medesima area geografica.

In relazione alle componenti geografica e settoriale, si evidenzia che la società ha crediti in netta prevalenza vantati verso aziende sanitarie del Sud Italia.

Non ci sono esposizioni fuori bilancio. Ad esclusione dei crediti finanziari derivanti da “classiche attività di finanziamento” (elasticità di cassa, scoperto di conto corrente) vantati nei confronti di sanitarie clienti, il residuo dei crediti vantati dalla Società sono tutti nei confronti delle ASL.

La concessione degli affidamenti avviene dopo un approfondito percorso di analisi della fattibilità

delle operazioni.

Per la natura del *business* svolto, la società è caratterizzata da un notevole grado di concentrazione settoriale, geografico e anche per cedente o debitore ceduto.

2. *Rischio paese*: rischio di perdite causate da eventi che si verificano in un paese diverso dall'Italia. Il concetto di rischio paese è più ampio di quello di rischio sovrano in quanto è riferito a tutte le esposizioni indipendentemente dalla natura delle controparti, siano esse persone fisiche, imprese, banche o amministrazioni pubbliche.

In considerazione del fatto che la società opera quasi esclusivamente in Italia non si ritiene che il rischio in oggetto sia applicabile alla società.

3. *Rischio di trasferimento*: rischio che un intermediario, esposto nei confronti di un soggetto che si finanzia in una valuta diversa da quella in cui percepisce le sue principali fonti di reddito, realizzi delle perdite dovute alle difficoltà del debitore di convertire la propria valuta nella valuta in cui è denominata l'esposizione.

In considerazione del fatto che la società opera quasi esclusivamente in Italia si ritiene che non sia sottoposta al rischio in oggetto.

4. *Rischio base*: nell'ambito del rischio di mercato, il rischio base rappresenta il rischio di perdite causate da variazioni non allineate dei valori di posizioni di segno opposto, simili, ma non identiche. Non essendo la società esposta al rischio di mercato la Società non è esposta nemmeno al rischio di base.

5. *Rischio residuo*: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate all'intermediario risultino meno efficaci del previsto.

La Società non applica attualmente tecniche riconosciute di CRM ai fini della mitigazione dell'esposizione al rischio di credito, pertanto il rischio residuo non è applicabile.

6. *Rischio di tasso di interesse*: si intende il rischio di subire perdite derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse. In tale fattispecie rientrano due tipologie di problematiche:

- il rischio legato alla variazione del valore di mercato delle operazioni finanziarie, attive e passive, a tasso fisso;
- il rischio legato ai flussi futuri derivanti dalle operazioni finanziarie, attive e passive, a tasso variabile.

La principale fonte di finanziamento è costituita dai debiti verso i cedenti ai quali la Società paga in maniera differita un importo medio pari al 15% dei crediti ceduti al momento dell'incasso dal debitore ceduto; nei debiti verso cedenti sono anche inclusi debiti per incassi che la Società ha ricevuto da ASL per errore di queste, in quanto relativi a pagamenti di crediti non ceduti a Re Credit Factoring. Parallelamente, considerando il tasso degli impieghi della Società (interessi legali di mora calcolati sulla base degli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali<sup>1</sup>), si può affermare che eventuali shock nei valori dei tassi di interesse non incidono sul valore degli asset della Società. Pertanto, ad oggi non si ritiene che il rischio in parola sia rilevante per Re-Credit e quindi non sono state individuate azioni correttive.

7. *Rischio di liquidità*: rischio che l'intermediario non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza.

L'obiettivo della Società è quello di mantenere un livello di indebitamento in grado di assicurare il maggior equilibrio possibile tra fonti e impieghi.

In particolare, la gestione della liquidità è diretta a garantire la congruità tra la scadenza media, la flessibilità e la diversificazione delle forme di approvvigionamento dei finanziamenti ricevuti, con quella delle operazioni attive concluse con la clientela.

La gestione di tale rischio è affidata all'Amministratore delegato che monitora, nel continuo, la permanenza del richiamato equilibrio tra fonti ed impieghi.

Come accennato, la Società ricorre in maniera molto limitata all'indebitamento bancario.

In considerazione della struttura dei contratti con i cedenti (il debito sorge solamente al momento dell'eventuale incasso dal debitore) e della struttura e del livello di indebitamento (la finanziaria è attualmente esposta verso il sistema bancario per importi poco superiori a euro 500.000 con semplici affidamenti per cassa senza quindi un piano di rientro), non si ritiene la Società possa essere esposta a rischi di insolvenza. E' peraltro da evidenziare che la difficoltà di approvvigionamento nel canale bancario costituisce un fattore di freno allo sviluppo della Società che comunque, ad oggi, non riesce a soddisfare pienamente le esigenze di *funding* dei cedenti riducendo, al contempo, la propria redditività.

Le disposizioni di vigilanza suggeriscono la predisposizione di un sistema di sorveglianza della posizione finanziaria netta mediante la costruzione di una struttura delle scadenze (*maturity ladder*)

---

<sup>1</sup>L'importo degli interessi legali è stabilito dal decreto legislativo n. 231/2002, modificato dal decreto legislativo n. 192/2012, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. All'art. 2, lettera e) del d.lgs. 192/2012 si definiscono interessi legali di mora "gli interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali"

che consente di valutare l'equilibrio dei flussi di cassa attesi contrapponendo i flussi in entrata ai flussi in uscita attesi. Per quasi nessuna delle poste dell'attivo e del passivo di Re-Credit è attualmente possibile ipotizzare un piano di ammortamento e quindi tale prospetto non è ad oggi stato predisposto in quanto non porterebbe a considerazioni significative. Non si ritiene pertanto che, ad oggi, il rischio di liquidità costituisca un rischio significativo.

8. *Rischi derivanti da cartolarizzazioni*: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio.

La Società non presenta poste attive rientranti in tali categorie e pertanto non è esposta a tale rischio.

9. *Rischio di una leva finanziaria eccessiva*: rischio che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile, costringendolo, di conseguenza, ad adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività; Il rischio di leva finanziaria eccessiva è dato dal fatto che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile, mettendolo nella condizione di dover adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 è definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura dell'esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali.

**Indice di leva finanziaria = Misura del patrimonio/Misura dell'esposizione.**

La **misura del patrimonio** per l'indice di leva finanziaria corrisponde al patrimonio di base (Tier 1) dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, in base alla definizione contenuta nei paragrafi 49-96 di Basilea 3, tenendo conto delle disposizioni transitorie. Detto altrimenti, la misura del patrimonio utilizzata per l'indice di leva finanziaria in un dato momento è la misura del patrimonio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema basato sul rischio.

La **misura dell'esposizione complessiva** di una banca (o di una finanziaria) è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio.

Come accennato, la Società non ricorre all'indebitamento bancario; il capitale necessario per lo svolgimento dell'attività è reperito, nel rispetto delle disposizioni vigenti, dai soci.

Si ricorda che ai fini di Basilea 3 è previsto un limite inferiore del 3%: la Società ritiene che il rischio di *leverage* eccessivo non costituisca un rischio per la società. Si ritiene anzi, ma su questo aspetto si rimanda al rischio strategico, che la Società possa valutare un incremento del proprio livello di indebitamento al fine di un maggior soddisfacimento della domanda di *funding* proveniente dalla propria clientela.

10. *Rischio strategico*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattività a variazioni del contesto competitivo.

Sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione, l'Area Amministrazione effettua l'elaborazione dei dati consuntivi di bilancio accostati ai *budget* di periodo e ai risultati degli anni precedenti.

Il presidio dell'analisi degli scostamenti dagli obiettivi di *budget* si realizza con cadenza annuale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio. In tali sedute, i dati vengono confrontati con quelli previsti a *budget*, con spiegazioni degli scostamenti maggiori, nonché degli eventuali interventi che il Consiglio di Amministrazione intende adottare a seguito degli scostamenti stessi.

In caso di particolari eventi, interni o esterni al contesto aziendale, talmente significativi da rendere non più realizzabili le linee guida ed i target del *budget*, il Presidente del Consiglio di Amministrazione riferisce al Consiglio di Amministrazione e propone la revisione del *budget* dando nuovamente avvio a tutto il processo in questione.

In tale ambito assume rilevanza la rivisitazione del processo di pianificazione strategica ed operativa attuata con l'obiettivo di garantire un consapevole governo dei rischi attraverso la valutazione della sostenibilità e coerenza delle scelte strategiche e degli interventi di breve periodo, in considerazione sia del proprio posizionamento strategico sia delle stime di evoluzione degli assorbimenti di capitale generati dall'operatività e della connessa dotazione patrimoniale attuale e prospettica.

Re Credit presidia il rischio strategico attraverso le modalità di seguito descritte:

- nell'ambito dei processi di pianificazione strategica ed operativa provvede a definire obiettivi coerenti e sostenibili rispetto agli assorbimenti patrimoniali generati dall'operatività attuale e prospettica;
- con riferimento al processo di controllo di gestione, effettua un monitoraggio continuativo e tempestivo dei risultati conseguiti, rilevando eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi definiti.

Tale presidio permette alle competenti funzioni di analizzare le cause che hanno generato le

differenze e di individuare le idonee azioni correttive, che possono comportare una ridefinizione degli obiettivi strategici ovvero impattare esclusivamente sugli interventi attuativi di breve periodo.

Particolarmente significativo ai fini del rischio strategico è il calcolo dei tempi medi di rientro (espressi in giorni) da parte della pubblica amministrazione (rispetto alla data di scadenza del credito e rispetto alla data di acquisto da parte di Re-Credit).

L'evidente continua riduzione riscontrata nel tempo dei giorni medi di rientro da parte delle ASL costituisce un elemento che incide negativamente sulla redditività di Re-Credit (in considerazione dei minori interessi di mora) che potrà essere compensato da un maggior numero di contratti acquistati con conseguenti necessità di maggior indebitamento: le dinamiche del numero di contratti e del debito di Re-Credit sono coerenti con tale impostazione.

Rispetto alla media italiana, con un Dso a 110 giorni, i tempi di recupero della regione Campania risultano essere attualmente superiore di circa il cinquanta per cento, in netto miglioramento rispetto agli anni precedenti. Tuttavia non passa inosservato che la normativa Europea richiede tempistiche di pagamento molto più stringenti e regolari, ossia a sessanta giorni.

Tra tutte le regioni, infatti, la Campania risulta essere terza dopo la Calabria ed il Molise per tempi di pagamento.

11. *Rischio di reputazione*: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine dell'intermediario da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorità di vigilanza. Il rischio di reputazione è ritenuto un rischio rilevante da parte della Società in quanto legato al ruolo fiduciario ricoperto dagli intermediari finanziari e in generale dalle banche dal momento che la scelta dei servizi, in particolare quella dei servizi finanziari, si basa prevalentemente su qualità di esperienza e su qualità fiduciarie.

Il rischio di reputazione viene scatenato da fattori di rischio originari ascrivibili al rischio operativo (in particolare legale) e al rischio strategico. In tal senso lo si può definire "secondario" e pertanto le perdite ad esso associate possono risultare molto più elevate rispetto a quelle riconducibili al rischio originario.

La Società ad oggi monitora il rischio reputazione dall'analisi dei reclami ricevuti. Come già accennato dall'avvio dell'operatività della Società non ha mai ricevuto reclami.

Si precisa infine che, ai sensi della Circolare 288 di Banca d'Italia, la Società è classificabile come "intermediario minore". La citata circolare permette la facoltà per gli intermediari minori di:

- "non determinare il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo".
- non effettuare prove di *stress*.

## **SEZIONE 2 – Ambito di applicazione (art. 436)**

Gli obblighi di informativa al pubblico di cui al presente documento, così come riportato ai sensi dell'articolo 436 della CRR, si applicano a Re Credit Factoring S.p.a.

## **SEZIONE 3 - Fondi propri (art. 437)**

I Fondi Propri rappresentano il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attività finanziaria, e costituiscono il principale parametro di riferimento per le valutazioni riguardanti l'adeguatezza patrimoniale. La regolamentazione prudenziale ha lo scopo di assicurare che tutti gli intermediari creditizi dispongano di una dotazione patrimoniale minima obbligatoria in funzione dei rischi assunti.

I Fondi Propri (Own Funds) sono caratterizzati da una struttura basata su 3 livelli:

- Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1, CET1);
- Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1, AT1, che unitamente al precedente aggregato compongono il Capitale di Classe 1 - Tier 1, T1);
- Capitale di classe 2 (Tier 2, T2).

Il CET 1 è composto dagli elementi che garantiscono la migliore capacità di assorbimento delle perdite; in tale categoria vengono, infatti, ricompresi gli strumenti di capitale, qualora versati, ed elementi ad esso equiparabili (es: utili non distribuiti e riserve). Il Capitale Aggiuntivo di Classe 1 è composto da strumenti di capitale che garantiscono, seppur con minore intensità rispetto a quelli ricompresi nel CET 1, la copertura delle potenziali perdite future; tali strumenti sono perpetui e non sono oggetto di alcuna disposizione che ne aumenti il rango in caso di insolvenza o liquidazione. Infine, gli strumenti di capitale e i prestiti subordinati sono ricompresi nell'ultima categoria di strumenti di capitale, ovvero quella che garantisce la minore capacità di assorbimento delle perdite e il minor grado di permanenza; tali strumenti, per essere ricompresi fra i fondi propri, devono soddisfare i requisiti imposti dalla norma, tra cui una durata originaria di almeno cinque anni e l'assenza di incentivi a ripagare il debito prima della scadenza.

Si riporta, di seguito, uno schema che approfondisce la composizione del patrimonio di base prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e delle detrazioni dal patrimonio di base.

Il Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) è composto dal Capitale Sociale, dagli utili portati a nuovo, dagli altri componenti di conto economico accumulate (OCI), dalle Riserve e dall'utile d'esercizio (il tutto al netto dei filtri prudenziali); ai fini del calcolo del CET 1 vanno inoltre detratte le attività immateriali e delle attività fiscali differite. Non sono presenti elementi di Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 – AT1) e il Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2) risulta

nullo. Conseguentemente, l'ammontare dei Fondi Propri è riconducibile esclusivamente al solo Capitale primario di classe 1. Di seguito il prospetto con i relativi calcoli.

Patrimonio di vigilanza	2019
Capitale sociale	2.200.000
Riserve	147.873
Altri componenti di conto economico accumulate (OCI)	- 2.828
Filtri prudenziali IAS/IFRS	
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>2.345.045</b>
Elementi da dedurre dal CET1	15.687
<b>Capitale primario di classe 1</b>	<b>2.329.358</b>
<b>Fondi Propri</b>	<b>2.329.358</b>

## SEZIONE 4 - Requisiti di capitale (art. 438)

Il rispetto dei limiti di adeguatezza patrimoniale, sia a livello di base (CET1 Capital Ratio e Tier 1 Capital Ratio), sia a livello di dotazione complessiva (Total Capital Ratio), è costantemente monitorato dai competenti organismi societari.

Particolare importanza rivesta il processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale, definito *Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)*. Con tale processo ICAAP Re-Credit effettua un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

Nel rispetto della normativa, Re-Credit definisce specifiche strategie e a predisporre strumenti e procedure idonei per determinare il capitale ritenuto adeguato (per importo e composizione) alla copertura di tutti i rischi ai quali è o potrebbe essere esposta, al fine di giungere ad un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali.

La normativa stabilisce che l'esecuzione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale deve essere ispirata al principio di proporzionalità *"in base al quale i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta dalla società"*.

La Società, appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalle Istruzioni di Vigilanza, è tenuta ad *"utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro"*.

Relativamente al secondo pilastro, con riferimento ai rischi di concentrazione, di tasso di interesse e di liquidità, gli intermediari di Classe 3 possono misurare i rischi *"utilizzando gli algoritmi semplificati proposti"* negli allegati della normativa. Infine, in relazione agli eventuali altri rischi del secondo pilastro a cui sono esposte, gli intermediari di Classe 3 *"predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati"*.

Si sottolinea che il processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP è codificato all'interno della Relazione sulla Struttura Organizzativa (che contiene la descrizione di tutti i processi aziendali), aggiornato dalle funzioni coinvolte e sottoposto all'approvazione almeno annuale del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si riporta di seguito il dettaglio del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP:

- redazione Piano Strategico e Budget Annuale: le linee strategiche di medio periodo vengono elaborate dall'Amministratore Delegato nell'ambito della redazione del piano strategico triennale, sottoposto a sistematica approvazione da parte del CdA, e riviste con periodicità almeno annuale;
- mappatura dei rischi rilevanti con cadenza almeno triennale;
- misurazione e valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale;
- misurazione e determinazione del capitale interno complessivo: la Società, conformemente a quanto stabilito dalle istruzioni di vigilanza, determina il capitale interno complessivo secondo un approccio *"building block"* semplificato, che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.
- determinazione dei target di rischio rendimento (fase in corso di implementazione);
- misurazione capitale assorbito prospettico congiuntamente alla redazione del piano industriale;
- reporting agli Organi Sociali;
- revisione del processo ICAAP: nell'ambito dell'attività di verifica il processo ICAAP viene sottoposto a revisione asseverazione da parte della Funzione Internal Audit e Collegio Sindacale per verificare la conformità dei comportamenti organizzativi messi in atto dalle funzioni alle procedure interne ed alla normativa, nonché la sua adeguatezza all'operatività della Società;
- stesura ed invio resoconto ICAAP a Banca d'Italia: il resoconto ICAAP dopo esser stato predisposto, deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e inviato all'Organo di Vigilanza entro i termini da quest'ultimo stabiliti.
- Analisi rilievi dell'Organo di Vigilanza

Le eventuali osservazioni dell'Organo di Vigilanza vengono raccolte e le funzioni responsabili vengono di conseguenza attivate per l'analisi dei rilievi e la pianificazione degli interventi.

La Società, in linea con gli orientamenti previsti per gli intermediari finanziari di "Classe 3", ha analizzato i rischi descritti negli altri capitoli precedentemente descritti, distinguendo tra rischi oggetto di misurazione quantitativa e rischi oggetto di valutazione qualitativa/mitigazione, in coerenza con quanto indicato sulle disposizioni di vigilanza.

Di seguito si fornisce una sintesi degli approcci adottati sui singoli rischi in termini di Tipologia di misurazione/valutazione e di Metodologia di calcolo utilizzate.

	<b>Tipo di Rischio</b>	<b>Rilevanza</b>	<b>Tipo di misurazione / valutazione</b>	<b>Metodologia di calcolo</b>
<b>Primo Pilastro</b>	Rischio di credito	Rilevante	Quantitativa	Standard (normativa) Primo Pilastro
	Rischio di mercato e di cambio	Non presente	Quantitativa	Non applicabile
	Rischio operativo	Rilevante	Quantitativa	Approccio base (BIA) (normativa) Primo Pilastro
<b>Secondo Pilastro</b>	Rischio di concentrazione	Rilevante	Quantitativa	Quantitativa
	Rischio paese	Non presente	Qualitativa	Non applicabile
	Rischio di trasferimento	Non presente	Quantitativa	Non applicabile
	Rischio di base	Non presente	Quantitativa	Non applicabile
	Rischio Residuo	Non presente	Qualitativa	Non applicabile
	Rischio controparte	Non presente	Quantitativa	Non applicabile
	Rischio di tasso di interesse	Poco rilevante	Quantitativa	Circolare 288 (Titolo IV, Capitolo 14, Allegato C)
	Rischio di liquidità	Poco rilevante	Quantitativa	Circolare 288 (Titolo III, Capitolo 1, Sezione VII)
	Rischio derivante da cartolarizzazione	Non presente	Non applicabile	Non applicabile
	Rischio di leva finanziaria eccessiva	Poco rilevante	Quantitativa	Secondo i principi stabiliti dal comitato di Basilea
	Rischio strategico / di business	Rilevante	Qualitativa/ Mitigazione	Qualitativa
Rischio di reputazione	Rilevante	Qualitativa/ Mitigazione	Qualitativa	

L'ICAAP è articolato in diverse fasi, tuttavia il suo svolgimento prescinde dalla periodicità con cui viene prodotto il Rendiconto stesso e rappresenta il momento di sintesi di una serie di attività aziendali, nonché uno strumento di informazione verso le Autorità di Vigilanza.

Sono inclusi nel perimetro di riferimento ai fini ICAAP i rischi di Primo e di Secondo Pilastro.

Nella tabella che segue, si riportano i requisiti regolamentari relativamente ai rischi di Primo Pilastro:

Rischio	Capitale interno	%
Rischio di credito	200.574,33	70%
Rischio di mercato	0,00	0%
Rischio operativo	84.388,00	30%
<b>Totale capitale interno rischi di I pilastro</b>	<b>284.962,33</b>	<b>100%</b>

## SEZIONE 5 - Esposizione al rischio di controparte (art. 439)

Il rischio di controparte è il rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto determinati strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della transazione. Tale rischio grava su alcune tipologie di transazioni che presentino le seguenti caratteristiche:

- generino una esposizione pari al valore di mercato equo (*fair value*) positivo;
- abbiano un valore di mercato che evolve nel tempo in funzione delle variabili di mercato;
- generino uno scambio di pagamenti oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro pagamenti.

Si tratta di una particolare fattispecie di rischio di credito, che genera una perdita se le transazioni poste in essere con una determinata controparte hanno un valore positivo al momento dell'insolvenza. A differenza del rischio di credito generato da un finanziamento, dove la probabilità di perdita è unilaterale, in quanto essa è in capo al soggetto erogante, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti, il valore di mercato della transazione può essere positivo o negativo per entrambe le controparti.

La società non presenta poste attive rientranti in tali categorie e pertanto non è esposta a tale rischio.

## SEZIONE 8 - Rettifiche di valore su crediti (art. 442)

In base alla normativa di Vigilanza emanata dalla Banca d'Italia in vigore alla data del 31.12.2018 e alle disposizioni interne che l'hanno recepita, le esposizioni deteriorate sono suddivise nelle seguenti categorie:

- Sofferenze;
- Inadempienze probabili;
- Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate.

Le esposizioni che ricadono nel portafoglio regolamentare “al dettaglio” (ivi incluse le esposizioni garantite da immobili le cui controparti sono soggetti retail) sono determinate a livello di singola transazione, mentre le restanti esposizioni scadute e/o sconfinanti (ivi incluse le esposizioni garantite da immobili verso soggetti non retail) sono determinate facendo riferimento all’esposizione complessiva nei confronti del debitore.

A seguito dell’emanazione del Regolamento UE n. 227/2015, è inoltre da ricondurre tra le esposizioni deteriorate anche la categoria delle esposizioni deteriorate oggetto di concessioni (*forborne non performing*), la quale non configura una categoria di esposizioni deteriorate distinta e ulteriore rispetto a quelle precedentemente richiamate, ma soltanto un attributo di ciascuna di esse, nella quale rientrano le esposizioni per cassa e gli impegni a erogare fondi che formano oggetto di concessioni (*forborne exposure*).

*Metodologie adottate per la determinazione delle rettifiche di valore su crediti analitiche e collettive*

I crediti rientrano nella più ampia categoria delle attività finanziarie non derivate e non quotate in un mercato attivo che prevedono pagamenti fissi o comunque determinabili.

Essi includono gli impieghi con clientela e con banche, i titoli acquistati in sottoscrizione o collocamento privato non quotati in mercati attivi e i crediti generati da operazioni di *leasing* finanziario.

Vengono classificati nella categoria “Attività finanziarie valutate al costo ammortizzato” quando soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

- l’attività finanziaria è posseduta secondo un modello di *business* il cui obiettivo è conseguito mediante l’incasso dei flussi finanziari previsti contrattualmente (Business model “Hold to Collect”), e

- i termini contrattuali dell'attività finanziaria prevedono, a determinate date, flussi finanziari rappresentati unicamente da pagamenti del capitale e dell'interesse sull'importo del capitale da restituire (cd. "SPPI test" superato).

Secondo le regole generali previste dall'IFRS 9 in materia di riclassificazione delle attività finanziarie, non sono ammesse riclassifiche verso altre categorie di attività finanziarie salvo il caso in cui l'entità modifichi il proprio modello di *business* per la gestione delle attività finanziarie.

Tale modalità di contabilizzazione, utilizzando una logica finanziaria, consente di distribuire l'effetto economico dei costi/proventi direttamente attribuibili ad un'attività finanziaria lungo la sua vita residua attesa.

Il metodo del costo ammortizzato non viene utilizzato per le attività – valorizzate al costo storico – la cui breve durata fa ritenere trascurabile l'effetto dell'applicazione della logica dell'attualizzazione, per quelle senza una scadenza definita e per i crediti a revoca.

I criteri di valutazione sono strettamente connessi all'inclusione degli strumenti in esame in uno dei tre stages (stadi di rischio creditizio) previsti dall'IFRS 9, l'ultimo dei quali (stage 3) comprende le attività finanziarie deteriorate e i restanti (stage 1 e 2) le attività finanziarie non deteriorate.

Con riferimento alla rappresentazione contabile dei suddetti effetti valutativi, le rettifiche di valore riferite a questa tipologia di attività sono rilevate nel Conto Economico:

- all'atto dell'iscrizione iniziale, per un ammontare pari alla perdita attesa a dodici mesi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio non sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alle variazioni dell'ammontare delle rettifiche di valore per perdite attese nei dodici mesi successivi;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove il rischio creditizio sia risultato significativamente incrementato rispetto all'iscrizione iniziale, in relazione alla rilevazione di rettifiche di valore per perdite attese riferibili all'intera vita residua prevista contrattualmente per l'attività;
- all'atto della valutazione successiva dell'attività, ove – dopo che si è verificato un incremento significativo del rischio di credito rispetto all'iscrizione iniziale – la "significatività" di tale incremento sia poi venuta meno, in relazione all'adeguamento delle rettifiche di valore cumulate per tener conto del passaggio da una perdita attesa lungo l'intera vita residua dello strumento ("*lifetime*") ad una a dodici mesi.

Le attività finanziarie in esame, ove risultino non deteriorate, sono sottoposte ad una valutazione, volta a definire le rettifiche di valore da rilevare in bilancio, a livello di singolo rapporto creditizio (o “tranche” di titolo), in funzione dei parametri di rischio rappresentati da *probability of default* (PD), *loss given default* (LGD) ed *exposure at default* (EAD), corretti per tener conto delle previsioni del principio contabile IFRS 9.

Se, oltre ad un incremento significativo del rischio di credito da accertare ad ogni data di bilancio, si riscontrano anche oggettive evidenze di una perdita di valore, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il valore contabile dell’attività – classificata come “deteriorata”, al pari di tutti gli altri rapporti intercorrenti con la medesima controparte – e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati, scontati al tasso di interesse effettivo originario.

L’importo della perdita, da rilevare a Conto Economico, è definito sulla base di un processo di valutazione analitica o determinato per categorie omogenee e, quindi, attribuito analiticamente ad ogni posizione e tiene conto di informazioni forward looking e dei possibili scenari alternativi di recupero.

#### Valutazione collettiva

Il calcolo dell’impairment collettivo ex IFRS9 è condotto con l’utilizzo di un modello di calcolo sviluppato internamente.

Il modello assegna a ciascun rapporto i valori di PD, LGD ed EAD attraverso l’analisi dei valori rilevati a livello di portafoglio. I valori di ciascun parametro sono calcolati sulla base delle serie storiche della Società e sulla base di scenari macroeconomici attesi (approccio *forward looking*).

#### Valutazione analitica

Sono classificate in stage 3, e quindi assoggettate a valutazione analitica, le attività finanziarie classificate come deteriorate secondo la normativa di vigilanza:

- sofferenze;
- inadempienze probabili;
- scaduti/sconfinanti deteriorati.

Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti 2019

Tipologie esposizioni/valori	Esposizione lorda		Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi	Esposizione Netta	Write-off parziali complessivi*
	Deteriorate	Non deteriorate			
<b>A. Esposizioni creditizie per cassa</b>					
a) Sofferenze				0	58.307
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
b) Inadempienze probabili	17.934		17.934	0	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
c) Esposizioni scadute deteriorate					51.829
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
d) Esposizioni scadute non deteriorate				0	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
e) Altre esposizioni non deteriorate	3.610.476		80.928	3.529.548	
- di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
<b>TOTALE A</b>	<b>3.628.410</b>	<b>0</b>	<b>98.862</b>	<b>3.529.548</b>	<b>110.136</b>
<b>B. Esposizioni creditizie fuori bilancio</b>					
a) Deteriorate	0	0	0	0	0
b) Non deteriorate					
			0		
<b>TOTALE B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>3.628.410</b>	<b>0</b>	<b>98.862</b>	<b>3.529.548</b>	<b>110.136</b>

Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso banche e società finanziarie: valori lordi e netti 2019

Tipologie esposizioni/valori	Esposizione lorda		Rettifiche di valore complessive e accantonamenti complessivi	Esposizione Netta	Write-off parziali complessivi*
	Deteriorate	Non deteriorate			
<b>A. Esposizioni creditizie per cassa</b>	0	172.820	-	172.820	-
a) Sofferenze - di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
b) Inadempienze probabili - di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
c) Esposizioni scadute deteriorate - di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
d) Esposizioni scadute non deteriorate - di cui: esposizioni oggetto di concessioni					
e) Altre esposizioni non deteriorate - di cui: esposizioni oggetto di concessioni		172.820			
<b>TOTALE A</b>	<b>0</b>	<b>172.820</b>	<b>-</b>	<b>172.820</b>	<b>-</b>
<b>B. Esposizioni creditizie fuori bilancio</b>					
a) Deteriorate	0	-	-	-	-
b) Non deteriorate					
<b>TOTALE B</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE A+B</b>	<b>0</b>	<b>172.820</b>	<b>0</b>	<b>172.820</b>	<b>0</b>

## **SEZIONE 9 - Attività non vincolate (art. 443)**

Nel presente capitolo, in conformità all'articolo 443 del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), si dà evidenza circa le attività non vincolate nonché di quelle vincolate.

Si intende attività vincolata ogni attività che è stata impegnata o che è oggetto di un accordo per fornire garanzie (*security o collateral*) o supporto di credito a delle operazioni iscritte in bilancio o fuori bilancio dalle quali l'attività non possa essere ritirata liberamente.

Re Credit non detiene attività vincolate.

## **SEZIONE 10 - Uso delle ECAI (art. 444)**

Re Credit ha calcolato il requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito in base al metodo standardizzato.

Ai fini del calcolo delle posizioni di rischio ponderate per il rischio di credito e di controparte (metodo standardizzato), la società non si avvale di agenzie di valutazione del merito di credito (ECAI).

Con il recepimento in Europa di Basilea 3 si è aggiunto, già dal 2016, il Fattore di Sostegno che riguarda tutte le banche (e sulla base della circolare 288 anche alle finanziarie), anche quelle che utilizzano il metodo standardizzato per il calcolo dei requisiti patrimoniali. Il complesso di riforme introdotto con Basilea 3 risponde alle carenze che la crisi finanziaria ha messo in luce; ha richiesto alle banche presidi patrimoniali e di liquidità rafforzati, minore leva finanziaria. Durante i negoziati per il suo recepimento in Europa, tuttavia, era diffuso il timore che l'aumento dei requisiti patrimoniali penalizzasse in modo eccessivo le economie, come quella italiana, caratterizzate dalla larga prevalenza di PMI. Per questa ragione è stata inserita una apposita previsione (contenuta nell'articolo 501 del regolamento UE No. 575/2013). Essa riconosce alle banche (ed alle finanziarie) uno "sconto" sul requisito di capitale, il Fattore di Sostegno (SME Supporting Factor), per tutte le esposizioni verso le PMI. L'applicazione del Fattore di Sostegno è subordinata ad alcune condizioni:

- l'importo dei prestiti non può superare il 20% dei fondi propri;
- le PMI non possono avere un fatturato superiore ai 50 milioni di euro;
- la tipologia di finanziamento deve essere nella forma di prestiti e non in titoli.

Queste condizioni mirano a garantire che solo i prestiti alle PMI ne traggano vantaggio, impedendo che l'applicazione del Fattore di Sostegno si traduca in una generalizzata riduzione dei requisiti di capitale.

Il valore del Fattore di Sostegno (pari a 0,7619) è stato calibrato per realizzare questo risultato.

Esposizioni	31/12/2019		
	Esposizione	Esposizione ponderata	Requisito patrimoniale
Verso amministrazioni centrali e banche centrali	9.329	-	-
Verso intermediari vigilati	172.820	34.564	2.074
Al dettaglio	421.566	316.175	18.970
Verso organismi del settore pubblico	2.947.482	2.947.482	176.849
In stato di default	-	-	-
In stato di default (150%)		-	-
Altre esposizioni	46.036	44.685	2.681
<b>TOTALE</b>	<b>3.597.233</b>	<b>3.342.906</b>	<b>200.574</b>

## SEZIONE 11 – Esposizione al rischio di mercato (art. 445)

Il rischio di mercato introdotto dal cosiddetto Primo Pilastro comprende i rischi di:

- a) cambio: il rischio di cambio esprime il rischio di incorrere in perdite a causa delle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro. Sono da assimilare ai rapporti in valute operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro;
- b) posizioni in merci: rischio di deprezzamento delle attività o apprezzamento delle passività (ivi compresi gli strumenti finanziari derivati) a causa di variazioni dei prezzi delle commodity;
- c) variazioni avverse dei corsi delle azioni: rischio di deprezzamento del portafoglio azionario o degli strumenti finanziari derivati di proprietà, a causa di avverse variazioni dei corsi azionari.

La Società non detiene portafoglio di negoziazione di vigilanza e pertanto ritiene di non essere sottoposta a tale rischio.

## SEZIONE 12 - Rischio operativo (art. 446)

Viene definito “operativo” il rischio di perdite derivanti da inadeguatezza o disfunzioni di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi sistemici di natura esogena.

Rientrano pertanto in tale tipologia, le perdite derivanti da frodi sia di natura interna all’azienda (ad esempio frodi nell’operatività da parte del personale) sia di natura esterna (ad esempio frodi derivanti da fornitori di servizi in outsourcing), errori umani, interruzioni dell’operatività, indisponibilità dei sistemi, inadempienze contrattuali, catastrofi naturali. Tale categoria di rischio può comprendere dunque anche quelli derivanti dalla gestione delle risorse, quindi dal rischio di criticità nella gestione del rapporto di impegno, o quelli connessi con esposizioni ad ammende e sanzioni derivanti da violazioni normative dell’Organo di Vigilanza o da transazioni private.

In tale ampia e diversificata classe di rischio è incluso anche il rischio legale, mentre sono esclusi i rischi strategici e di reputazione.

L’approccio di misurazione del rischio operativo utilizzato è il Metodo Base (*Basic Indicator Approach - BIA*), laddove il requisito patrimoniale è calcolato applicando un coefficiente regolamentare pari al 15% secondo le Istruzioni di Vigilanza al volume dell’operatività aziendale individuato nella media degli ultimi tre anni del margine di intermediazione.

Anno	Indicatore rilevante
2019	631.132
2018	568.431
2017	488.190
Media indicatore rilevante	562.584
<b>Requisito patrimoniale</b>	<b>84.388</b>
<b>RWA</b>	<b>1.406.466</b>

Nel periodo 2017-2019 la Società ha un indicatore rilevante medio di € 562.584, a fronte del quale deve detenere un requisito patrimoniale pari ad € 84.388.

## ***Gestione del rischio***

Le diverse funzioni aziendali effettueranno, in collaborazione con la funzione di *Risk Management*, una mappatura dei principali rischi procedendo a:

- identificare i rischi esistenti (*risk table*);
- identificare i presidi (*mitigation*) esistenti;
- valutare il rischio inerente (il rischio intrinseco) in termini di probabilità e impatto;
- valutare il rischio residuo al netto dei presidi individuati in termini di probabilità ed impatto.

## **SEZIONE 13 - Esposizione in strumenti di capitale non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 447)**

La società non detiene partecipazioni in strumenti di capitale di terzi.

## **SEZIONE 14 - Esposizione al rischio di tasso di interesse su posizioni non incluse nel portafoglio di negoziazione (art. 448)**

Per rischio di tasso di interesse si intende il rischio di subire perdite derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse. In tale fattispecie rientrano due tipologie di problematiche:

- il rischio legato alla variazione del valore di mercato delle operazioni finanziarie, attive e passive, a tasso fisso;
- il rischio legato ai flussi futuri derivanti dalle operazioni finanziarie, attive e passive, a tasso variabile.

### ***Esposizione al rischio e metodologia di valutazione / misurazione***

La Società appartenente alla Classe 3 secondo la ripartizione operata dalla normativa emessa da Banca d'Italia, nell'ambito del processo ICAAP si avvale, per la misurazione del rischio di tasso di interesse, dell'algoritmo proposto dall'autorità di vigilanza (Circolare 288 Banca d'Italia, Allegato C del Titolo IV, capitolo 14).

Dall'analisi dei conteggi svolti dalla Società, e riportati nella tabella che segue, emerge una rilevanza contenuta di tale rischio al 31/12/2019 (uno shock di 200 punti base avrebbe un impatto di euro 48.211, pari al 2,07% dei Fondi Propri; la soglia di attenzione è fissata al 20% dei Fondi Propri).

**Esposizione al rischio di Tasso d'Interesse (Shock pari al 200%)**

Fascia temporale	Attivo	Passivo	Esposizione netta	Ponderazione	Esposizione Netta Ponderata
A vista e revoca	172.820	591.268	- 418.448	0,00%	-
Fino a 1 mese	-	-	-	0,08%	-
Da oltre 1 mese a 3 mesi	-	-	-	0,32%	-
Da oltre 3 mesi a 6 mesi	-	-	-	0,72%	-
Da oltre 6 mesi a 1 anno	3.371.424	-	3.371.424	1,43%	48.211
Da oltre 1 anno a 2 anni	-	-	-	2,77%	-
Da oltre 2 anni a 3 anni	-	-	-	4,49%	-
Da oltre 3 anni a 4 anni	-	-	-	6,14%	-
Da oltre 4 anni a 5 anni	-	-	-	7,71%	-
Da oltre 5 anni a 7 anni	-	-	-	10,15%	-
Da oltre 7 anni a 10 anni	-	-	-	13,26%	-
Da oltre 10 anni a 15 anni	-	-	-	17,84%	-
Da oltre 15 anni a 20 anni	-	-	-	22,43%	-
Oltre 20 anni	-	-	-	26,03%	-
<b>TOTALI:</b>	<b>3.544.244</b>	<b>591.268</b>	<b>2.952.976</b>		<b>48.211</b>

**Fondi propri** 2.329.358,00  
**Indice di rischio** 2,07%

## **SEZIONE 15 - Esposizione verso la cartolarizzazione (art. 449)**

La Società non detiene posizioni verso la cartolarizzazione.

## **SEZIONE 16 - Politiche di remunerazione (art. 450)**

La Società applica il CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione - SNA. Attualmente non sono presenti specifiche *policy* in materia di remunerazione. Spetta all'assemblea la determinazione dell'ammontare complessivo dei compensi del Collegio Sindacale e l'ammontare base della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione: spetta al Consiglio di

Amministrazione la determinazione di eventuali ulteriori deleghe da attribuire a singoli consiglieri ed i compensi spettanti agli stessi per l'esercizio di tali deleghe. Le determinazioni in tema di remunerazione del personale dipendente sono di competenza dell'Amministratore Delegato.

L'informativa richiesta ai sensi dell'art. 450, lett. i) non viene fornita in quanto non sono presenti soggetti che beneficiano di retribuzione annua pari o superiore ad 1 mln di euro.

Si precisa che la Società ha nel proprio organico numero 3 (tre) dipendenti di cui nessuno dirigente (3 impiegati): si ritiene pertanto che l'unico soggetto che risponda alla definizione di dirigente con responsabilità strategica sia l'Amministratore Delegato. Di seguito i compensi erogati agli amministratori e sindaci con evidenza separata dei compensi erogati all'amministratore delegato.

Descrizione Importi Amministratori	-
di cui all'amministratore delegato	-
Dirigenti con responsabilità strategica (diversi dall'amministratore delegato) -	-
Sindaci	8.200

## SEZIONE 17 - Leva finanziaria (art. 451)

La normativa Basilea 3 ha introdotto l'obbligo di determinare il Coefficiente di Leva Finanziaria (*Leverage Ratio*) con l'obiettivo di contenere il livello di indebitamento rispetto alla dotazione di mezzi propri.

Il rischio di leva finanziaria eccessiva è dato dal fatto che un livello di indebitamento, particolarmente elevato rispetto alla dotazione di mezzi propri, renda l'intermediario vulnerabile, mettendolo nella condizione di dover adottare misure correttive al proprio piano industriale, compresa la vendita di attività con contabilizzazione di perdite che potrebbero comportare rettifiche di valore anche sulle restanti attività.

L'indice di leva finanziaria di Basilea 3 è definito come rapporto fra misura del patrimonio (numeratore) e misura dell'esposizione (denominatore), ed è espresso in termini percentuali.

**Indice di leva finanziaria = Misura del patrimonio/Misura dell'esposizione.**

La misura del patrimonio per l'indice di leva finanziaria corrisponde al patrimonio di base (Tier 1) dello schema di regolamentazione patrimoniale basato sul rischio, in base alla definizione contenuta nei paragrafi 49-96 di Basilea 3, tenendo conto delle disposizioni transitorie. Detto altrimenti, la misura del patrimonio utilizzata per l'indice di leva finanziaria in un dato momento è la

misura del patrimonio di base applicabile in quello stesso momento ai fini dello schema basato sul rischio.

La misura dell'esposizione complessiva di una finanziaria (o di una banca) è data dalla somma delle seguenti esposizioni: (a) esposizioni in bilancio, (b) esposizioni in derivati, (c) esposizioni per operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) e (d) poste fuori bilancio.

La Società monitora costantemente il proprio grado di *leverage*: ad oggi la società ha una leva finanziaria pari a 64,75% (misura del patrimonio pari ad euro 2.329.358, misura dell'esposizione pari ad euro 3.597.233).

**Tabella 8 – Indice di leva finanziaria**

	<b>2019</b>
Fondi propri	2.329.358
Totale esposizioni originarie	3.597.233
<b>Indice di leva finanziaria</b>	<b>64,75%</b>

Si ricorda che ai fini di Basilea 3 è previsto un limite secondo il quale l'indice di leva finanziaria non può essere inferiore al 3%. Pertanto, a fronte di quanto riportato la Società ritiene che il rischio di *leverage* eccessivo non costituisca un rischio rilevante per la Società. Si ritiene, anzi, ma su questo aspetto si rimanda a quanto detto per il rischio strategico, che la Società possa valutare un incremento del proprio livello di indebitamento al fine di un maggior soddisfacimento della domanda di *funding* proveniente dalla propria clientela.

## **SEZIONE 18 – Uso delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (art. 453)**

La Società non fa uso di tecniche di attenuazione del rischio di credito.